



Webinar 22 aprile 2020  
Nuovo DM rotazioni:  
ritorna il sovescio

---



# Agenda

---

Alessandro Pulga  
Client&Sales Manager  
Bioagricert Srl

- Scopo e obiettivi del Webinar
- Nuove disposizioni in materia di zootecnia ed etichettatura


Alessandro Lombardi  
CEO Bioagricert Srl

- Nuove disposizioni in materia di rotazioni
- Spazio per le domande



# Nuove disposizioni in materia di etichettatura e zootecnia

---



**Alessandro Pulga**  
Sales&Client Manager

**bioagricert**   
A FOODCHAIN ID COMPANY

# I servizi e settori di attività di Bioagricert – FoodChainID in Italia

## PORTAFOGLIO SERVIZI BIOAGRICERT



- Biologico CE 834 (Europa)
- NOP/USDA (Stati Uniti)
- JAS (Giappone)
- IBD (Brasile)
- BioSuisse (Svizzera)
- Naturland (Germania)
- KRAV (Svezia)
- Ifoam Accredited (Food e Input)



RINTRACCIABILITÀ  
DI FILIERA ISO 22005

- DOP, IGP, SGT
- Agricoltura Integrata
- GlobalGAP
- Rintracciabilità ISO 22005 (di sito e di filiera)
- Altre certificazioni di prodotto
- Audit e prelievi



VEGAN



VERDE URBANO  
SOSTENIBILE



- Prodotti Vegetariani e Vegan
- Lactose Free (ElleFree)
- Verde Urbano e Sportivo Sostenibile
- Cosmesi Biologica e Naturale
- Detergenti e Home Care Product

BRGS



Igiene e  
sicurezza  
per la GDO  
e i mercati  
esteri



SUSTAINABILITY  
NON-GMO



NON-GMO  
STANDARD



Sostenibilità  
Biodiversità  
Non OGM

# I nuovo DM n° 3757 del 9 aprile 2020

- Modifica i criteri applicativi e la valutazione di conformità delle rotazioni
- Semplifica le procedure autorizzative relative all'impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E per i ruminanti
- Fornire disposizioni più chiare e dettagliate per la gestione delle deroghe in caso di estensione dell'allevamento e aumento del numero dei capi oltre il 10% (fino a max. 40%)
- Semplificare le modalità di etichettatura dei prodotti biologici;
- Rettifica un riferimento normativo nell'art. 2 ed inserire un apposito riferimento all'Allegato 3 riguardante i corroboranti.

# Etichettatura

## Un piccolo passo verso la semplificazione

Nell'esprimere il riferimento al controllo su chi effettua attività di etichettatura **decade l'obbligo di esplicitare la ragione sociale dell'operatore.**

L'art. 7, comma 3, del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti confezionati da agricoltura biologica deve essere riportato **il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura.** Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF	Operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

IT-BIO-007  
Agricoltura Italia



# Etichettatura

## Un piccolo passo verso la semplificazione

Nell'esprimere il riferimento al controllo su chi effettua attività di etichettatura **decade l'obbligo di esplicitare la ragione sociale dell'operatore.**

L'art. 7, comma 3, del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è modificato come segue:

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato **il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura.** Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF	Operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

Prodotto e confezionato da:  
**PREPARATORE SRL**  
in Via Paolo Rossi 1 Forlì (FC)  
per conto di:

**DISTRIBUTORE SPA**  
Via Aldo Bianchi 2 Milano (MI)



Prodotto e confezionato  
in Via Paolo Rossi 1 Forlì (FC)  
per conto di:

**DISTRIBUTORE SPA**  
Via Aldo Bianchi 2 Milano (MI)

# Etichettatura

## Un piccolo passo verso la semplificazione

Le **etichette stampate fino ad oggi mantengono comunque i requisiti di conformità** anche alle nuove disposizioni.

Nulla vieta agli operatori di **continuare a indicare volontariamente il nome o la ragione sociale dell'ultimo preparatore**, in particolare in tutti quei casi in cui la fase di etichettatura e di confezionamento coincidono.

Per i prodotti commercializzati in Italia, **rimane comunque l'obbligo di indicare l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento** secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 145/2017.

- Posso continuare a utilizzare le etichette già stampate?
- Sparisce anche l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione ?

# Zootecnia

## Autorizzazione all'impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E

Come previsto dal Reg. (CE) n. 889/08, allegato VI, punto 3, lettera a), il MIPAAF ha deciso di concedere anche agli allevatori biologici italiani la **possibilità di impiegare, nell'alimentazione dei ruminanti, mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli.**

La **necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza** nell'ambito nel piano di gestione dell'unità di allevamento biologico di cui all'art. 74, paragrafo 2, punto c) del Reg. (CE) n. 889/08 e deve essere **supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale.**

Si possono utilizzare le vitamine di sintesi natural-identiche negli allevamenti biologici?

In caso di risposta affermativa, a quali condizioni?

# Zootecnia

## Deroghe in caso di estensione dell'allevamento oltre il 40% (numero capi)

L'allevatore, interessato alla concessione della deroga prevista all'art. 4 punto 9 del Reg. (CE) n. 889/08, deve inoltrare **formale richiesta al proprio Organismo di controllo** che:

- 1) redige apposita **relazione tecnica** comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici,
- 2) presenta formale richiesta di **nulla-osta all'Autorità competente**.

L'Autorità competente ha la facoltà di **accogliere e/o rigettare** l'istanza, **nel termine di trenta giorni** lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

In caso contrario si applica l'istituto del **silenzio assenso**.

Come si procede in caso di estensione significativa dell'allevamento, con un aumento del numero dei capi oltre il 40%?

# Nuove disposizioni in materia di rotazioni

---



Alessandro  
Lombardi

Amministratore Delegato

**bioagricert**   
A FOODCHAIN ID COMPANY

# Problematiche generate dal DM n° 6793 di luglio 2018

- **L'introduzione del criterio di valutazione basato sulla "coltura principale",** eliminando la possibilità di considerare il sovescio come facente parte della rotazione, aveva di fatto **delegittimato quella che è una delle migliori pratiche agricole,** sia per l'effetto sul miglioramento della fertilità e della struttura del suolo, sia per l'abbassamento della carica infestante delle malerbe.
- La "coltura principale", introdotta inizialmente (DM 3286/2016) per restringere le regole di rotazione sul riso che già godeva (e gode ancora) della eccezione di poter essere coltivato per tre anni di seguito (che diventavano quattro su cinque considerando la coltura da sovescio come parte della rotazione), poi estesa a tutte le colture, aveva **generato una situazione fortemente penalizzante per tutte le altre realtà agricole, soprattutto quelle di aree più marginali.**
- Diverse **Regioni erano già intervenute con proprie delibere** per cercare di arginare e superare questa problematica.

# Il sovescio riacquista una chiara legittimità

- Il nuovo decreto finalmente rimette le cose a posto salvando “capra e cavoli”, o meglio, salvando “coltura principale e sovescio”. Viene reintrodotta il **sovescio di leguminose** come pratica agricola valida per la rotazione ed introdotto il maggese come possibile alternativa.
- Sarebbe **auspicabile per il futuro che il sovescio sia esteso anche ad altre colture (non leguminose)**, come peraltro già prevede il nuovo Reg. (UE) n° 848/2018 che andrà in vigore dal 2021.

# Nuovo DM Rotazioni

Alcuni aspetti  
da sottolineare

La pubblicazione del nuovo Decreto **non permette di ripartire da zero**, cancellando quanto è stato già fatto.

Le rotazioni vanno sempre valutate considerando le **colture praticate nei due o tre anni precedenti**.

Se nell'anno 2020 si è fatto il terzo anno di riso o il secondo di grano duro, per il 2021 si dovrà dar corso alle successioni colturali, inserendo le “**due colture principali di specie diversa** di cui una leguminosa” o in alternativa alla **leguminosa principale**, una da sovescio o un maggese.

# Nuovo DM Rotazioni

Alcuni aspetti  
da sottolineare

Il succedersi delle colture deve essere sempre **valutato nel complesso della rotazione**, fatto salvo il principio che

*“una coltura non può tornare sullo stesso terreno, prima che siano state coltivate due colture principali di specie diversa di cui una leguminosa”.*

Chiaramente tale principio deve essere declinato considerando tutte le possibili eccezioni.

## Alcuni aspetti da sottolineare

---

- La corretta rotazione deve essere valutata **considerando sempre almeno tre colture principali** che si succedono, di cui una leguminosa;
- **la coltura principale in un anno è solo una**, quella che occupa il terreno per il maggior periodo dell'annata agraria;
- **il sovescio di una leguminosa portata a fioritura** (comunque non meno di tre mesi fra la semina della **leguminosa da sovesciare** e quella della coltura che la segue) o il **maggesi** di almeno sei mesi, sono pratiche agricole **equiparabili alla coltivazione di una leguminosa principale**.

## Alcuni aspetti da sottolineare

### **La nota interpretativa del 2010 resta valida? Se si...**

Nel caso delle colture che godono delle deroghe, quali cereali autunno vernini e pomodoro in coltura protetta, rotazioni tipo:

- Grano Tenero, Grano Tenero, leguminosa principale (o leguminosa da sovescio o maggese), altra specie principale;  
--> è equivalente a:
- Grano Tenero, leguminosa principale (o leguminosa da sovescio o maggese), Grano Tenero, altra specie principale

# Il combinato dei due decreti

---

## Articolo 1

1. Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del Reg. 834/2007, **la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.**
2. In caso di colture seminate, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, **la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Il maggese deve permanere sul terreno per almeno sei mesi.**

# Deroghe

3. In deroga al comma 2
  - a) I **cereali autunno-vernini** (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un **massimo di due cicli colturali**, che devono essere seguiti da almeno **due cicli di colture principali di specie differenti**, uno dei quali destinato a **leguminosa**, coltura da **sovescio** o **maggese**. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a sei mesi.
  - b) Il **riso** può succedere a sé stesso per un **massimo di tre cicli** seguiti almeno da **due cicli di colture principali di specie differenti**, uno dei quali destinato a **leguminosa**.

# Deroghe

- c) Gli **ortaggi a foglia** a ciclo breve possono succedere a loro stessi al **massimo per tre cicli** consecutivi. Successivamente ai tre cicli **segue almeno una coltura da radice/tubero** oppure una coltura da **sovescio**.
  
- d) Le **colture da taglio non succedono a loro stesse**. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una **coltura da radice/tubero** oppure da un **sovescio**.

# Nuovo DM Rotazioni

Il combinato  
dei due decreti

4. In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, **la coltura da sovescio è considerata coltura principale** quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che **permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura** prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo **minimo di 90 giorni** tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

# Nuovo DM Rotazioni

Il combinato **la**  
dei due decreti

5. Tutte le **valutazioni di conformità** delle sequenze colturali devono essere **svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento**.  
Le **sequenze colturali** che prevedono la presenza di una coltura **erbacea poliennale**, ad esempio erba medica, sono ammissibili.
6. Tutte le condizioni e vincoli precedentemente indicati **non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto**.

# Grazie!

Alessandro Pulga  
Sales&Cient Manager  
Bioagricert Srl



 +39 331 6221344

 [alessandro.pulga@bioagricert.org](mailto:alessandro.pulga@bioagricert.org)

 [www.bioagricert.org](http://www.bioagricert.org)

Alessandro Lombardi  
Amministratore Delegato  
Bioagricert Srl



 +39 335 5918212

 [alessandro.Lombardi@bioagricert.org](mailto:alessandro.Lombardi@bioagricert.org)

 [www.bioagricert.org](http://www.bioagricert.org)